



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto

Reparto 6° - Ufficio 4°

Roma,

P.D.C.: Ufficio 4° - Tel: 0659083320
e-mail: segreteria.reparto6@mit.gov.it
pec: cqcp@pec.mit.gov.it

VEDERE ELENCO ALLEGATO

LETTERA CIRCOLARE

Argomento: Istruzioni sull'impiego delle abilitazioni post emendamenti di Manila 2010.

Riferimenti:

- a) Circolare Titolo "Personale marittimo", Serie: Tabelle di armamento n. 001 in data 20 ottobre 2010;
- b) Circolare Titolo "Personale marittimo", Serie Tabelle di armamento n. 002 in data 27 ottobre 2016;
- c) Lettera circolare prot. n. 139704 in data 15 novembre 2016;
- d) Lettera circolare prot. n. 4811 in data 16.01.2017;

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore degli emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW 78, sono state introdotte con Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le seguenti nuove abilitazioni:

- Marittimo abilitato di coperta (Regola II/5);
- Marittimo abilitato di macchina (Regola III/5);
- Ufficiale elettrotecnico (Regola III/6);
- Comune elettrotecnico (Regola III/7);

ed a tal proposito, con le disposizioni in riferimento, sono state fornite istruzioni agli armatori ed alle Società di gestione in merito alle attività da porre in essere al fine di rendere le tabelle minime di sicurezza delle navi nazionali, che effettuano navigazione internazionale, aderenti ai nuovi requisiti previsti dalla Convenzione STCW'78 come emendata.

In particolare, allo scopo di allineare in tempi brevi le esistenti tabelle minime di sicurezza alle previsioni della Convenzione, gli Armatori/Società di gestione sono stati invitati a valutare se, nell'organizzazione di bordo, fosse ritenuto necessario che membri dell'equipaggio avrebbero dovuto svolgere funzioni di cui alle Regole II/5, III/5, III/6, III/7 e, quindi, valutare la necessità di modificare le tabelle minime di sicurezza ai fini del rilascio degli "annessi" alle tabelle in questione.

Ciò premesso, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte dell'armamento nazionale relativamente a diverse interpretazioni adottate a livello locale per quanto attiene le nuove abilitazioni, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti.

L'articolo 25 (Norme transitorie) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 luglio 2016, elenca le qualifiche che permettevano al lavoratore marittimo, sino al 1 gennaio 2017 ed in presenza dei requisiti richiesti, di ottenere il rilascio dei certificati di addestramento come di seguito specificato:

- Marittimo abilitato di coperta: per le qualifiche di nostromo, secondo nostromo, primo nostromo, tankista, carpentiere o ottonaio;
- Marittimo abilitato di macchina: per le qualifiche di operaio motorista, operaio meccanico, capo operaio, frigorista;
- Ufficiale elettrotecnico: per le qualifiche di primo elettricista e secondo elettricista;
- Comune elettrotecnico: per le qualifiche di elettricista e giovanotto elettricista.

Al riguardo, come anche recentemente ribadito dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture portuali ed il Trasporto marittimo per vie d'acqua interne - Divisione 3 con nota prot. 30776 in data 16.11.2017, che si allega alla presente quale estensione di copia, tali disposizioni transitorie non hanno abrogato le previsioni del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231, che regola il collocamento dei lavoratori marittimi e le modalità di conseguimento delle qualifiche ivi previste, ma hanno unicamente consentito al personale navigante sopra richiamato di conseguire le predette certificazioni pur non essendo in possesso di tutti i requisiti indicati nel decreto ministeriale del 25 luglio 2016.

Ne deriva, quindi, alla luce del vigente quadro normativo, che a bordo delle navi nazionali possono sussistere ed essere presenti sia soggetti la cui qualifica professionale rientra tra quelle indicate nel DPR 231/2006, che soggetti in possesso di certificazione conseguita ai sensi DM 25 luglio 2016. Vale a dire che, a titolo d'esempio, non è affatto obbligatorio che l'elettricista debba essere in possesso della certificazione III/6 o III/7 potendo legittimamente imbarcare con la qualifica di elettricista sulle unità la cui tabella di armamento preveda solo tale qualifica fermo restando che lo stesso non potrà svolgere a bordo le attività per le quali è richiesta la certificazione III/6 e III/7.

Ad integrazione appare altresì necessario chiarire che non sussiste l'obbligo per il personale marittimo in possesso della certificazione II/4 e III/4 di ottenere le nuove certificazioni indicate negli emendamenti (II/5 e III/5) in quanto le stesse, come successivamente specificato, possono ed anzi dovrebbero coesistere a bordo anche quale naturale sviluppo della progressione di carriera.

Pertanto, sulla scorta di un adeguato *assessment*, la cui responsabilità ricade pienamente sulla Società di gestione/Armatore, o comunque fino alla rivalutazione della tabella minima di sicurezza, sarà stabilito il numero minimo di personale che dovrà essere in possesso delle capacità di cui alle regole II/5 e III/5 affinché le attività di bordo siano svolte in modo adeguato e sicuro.

Quanto sopra anche alla luce di analogo approccio di altre Amministrazioni di bandiera, consultate al riguardo, e delle previsioni di cui, ad esempio, alle tavole A-II/5 e A-III/5, Sezioni B-II/4 e B-III/4 della Convenzione STCW.

Si ritiene infine opportuno ribadire che, all'attualità, le figure che dovranno essere presenti a bordo sono esclusivamente quelle di cui alle tabelle di armamento e relativi annessi e tali figure dovranno essere in possesso delle sole certificazioni nelle stesse richiamate il cui contenuto deve essere accettato da parte delle Autorità Marittime nazionali così come dai PSCOs come tra l'altro ribadito da parte dell'IMO con la STCW.7/Circ.24/Rev.1 del 16 giugno 2017¹.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO

(Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82)

¹ "Misinterpretation of the applicable provision of regulations II/5, III/5, III/6 and III/7 has been reported. In particular, port State control officers have required personnel on board to possess applicable Certificate of Competency or Certificate of Proficiency, when such personnel are not included in the Minimum Safe Manning Document (MSMD) of the ship.

Port State control officers, recognized organizations and other relevant parties are reminded that under paragraph 2.1 of appendix 11 of the Procedures for port State control, 2011 (resolution A.1052(27)), "If a ship is manned in accordance with a MSMD or equivalent document issued by the flag State, the port State control officers should accept that the ship is safely manned".

ELENCO INDIRIZZI

INDIRIZZI PER COMPETENZA	
CAPITANERIE DI PORTO	TUTTE
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI	TUTTI
UFFICI LOCALI MARITTIMI	TUTTI
DELEGAZIONI DI SPIAGGIA	TUTTE
CONFITARMA	confitarma@confitarma.it
FEDARLINEA	fedarlinea@pec.it
SOCIETA' NON ASSOCIATE	Invio a cura del Reparto 6°
ASSORIMORCHIATORI	segreteria@assorimorchiatori.it
FEDERIMORCHIATORI	segreteria@rimorchiatori.it
INDIRIZZI PER CONOSCENZA	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per via d'acqua interne	dg.tm@pec.mit.gov.it
IP.SE.MA.	settorenavigazione@postacert.inail.it
FEDERAGENTI	federagenti@pec.federagenti.it
FEDERPILOTI	mail@pec.fedepiloti.it
A.N.G.O.P.I.	infopec@angopi.it
FILT CGIL	filcgil.segreteria@postacert.it
FIT CISL	federazione_fit@cisl.it
UIL Trasporti Nazionale	segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it
UGL Federazione Nazionale Mare	uglfp@pec.it
FEDERMAR CISAL	info@cisal.org



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

classificazione 06.03
DGVPTM/DIV.3/CDG

Collegato al protocollo n. 27953

Alla FEDARLINEA
e-mail: fedarlinea@pec.it
Rif. Prot. n. 206/GE del 16 Ottobre 2017

Alla Confitarma
E-mail: confitarma@confitarma.it

Alla La Segreteria Nazionale
Filt/Cgil Nazionale
e-mail: filtcgil.sindacale@postecert.it

Alla Segreteria Generale Uiltrasporti
e-mail: segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it

Alla FIT-CISL
Segreteria Nazionale
email: federazione_fit@cisl.it

Alla La Segreteria Nazionale
UGL Mare e Porti
e-mail: uglmarenazionale@legalmail.it

Alla FEDERMAR CISAL
e-mail: federmar.cisal@tiscali.it

Alla U.S.C.L.A.C./U.N.C.DI.M./S.M.A.C.D
e-mail: usclac@libero.it
uncdim@libero.it

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di porto
Reparto VI Ufficio IV

SEDE


Oggetto: Minimun Safe Manning Document – Ufficiali e Comuni Elettrotecnici Convenzione
STCW'78 come emendata e D.P.R. 231/2006

Si fa riferimento alla segnalazione pervenuta dalla Associazione Italiana dell'Armamento di Linea FEDARLINEA e dai numerosi quesiti che pervengono alla scrivente sul mancato imbarco che alcuni Uffici di Collocamento operano nei confronti di marittimi in possesso di qualifiche di bordo disciplinate dal D.P.R. 18 Aprile 2006, n. 231.

Considerati i risvolti occupazionali che in questo momento storico le disposizioni suddette stanno creando ai marittimi italiani si ribadisce quanto segue.

Il D.P.R. 18 Aprile 2006, n. 231 **non è stato abrogato** e i marittimi in possesso di tali qualifiche **continuano a svolgere tali mansioni** a bordo delle navi italiane esattamente come in passato.

Il Dirigente
(Dr.ssa Stefania Moltoni)



STEFANIA MOLTONI
16 nov 2017 12:41